



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 18 maggio 2015, n. 175

PSR 2007-2013 - Misura 227 azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive” e Azione 3 “Valorizzazione turistica - ricreativa dei boschi”- Proponente: Lorenzo Bosco. Valutazione di incidenza. ID_5131

L'anno 2015 addì 18 del mese di maggio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
“V.I.A. e Vinca”

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la DGR n. 2250/2010;

VISTA la DGR n. 2464/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014 con cui il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, ha disposto di attribuire l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio V.I.A. e Vinca all'Ing. Antonello Antonicelli

PREMESSO che:

- con nota acquisita al prot. AOO_089/09/03/2015 n. 3349, il Sig. Angelo Bosco, ha presentato istanza volta al rilascio del parere di Valutazione di incidenza allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 relativa agli interventi in oggetto;
- l'intervento in oggetto rientra tra quelli ammessi al finanziamento ricompresi nell'allegato "A" alla Determinazione dell'Autorità di gestione n. 357 del 03/11/2014 trasmesso con nota acquisita al prot. AOO_089/04/02/2015 n. 1494 dal Responsabile della Misura 227;
- con nota prot. AOO_089/18/03/2015 n. 3695, l'Ufficio scrivente rilevando che l'area di intervento risultava essere situata in fregio ad impluvi indicati all'interno del reticolo idrografico individuato dall'Autorità di Bacino della Puglia e quindi sottoposta alle prescrizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI nonché era interamente ricompresa nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano, invitava il proponente a trasmettere all'Autorità di Bacino della Puglia e all'Ente Parco nazionale del Gargano, dandone evidenza all'Ufficio scrivente entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della presente, pena la decadenza dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., tutta la documentazione necessaria al fine di consentire l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota del 26/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/27/03/2015 n. 4374, il proponente comunicava di aver trasmesso la documentazione di cui alla predetta nota prot. n. 3695/2015 all'Ente Parco nazionale del Gargano nonché all'Autorità di Bacino della Puglia;
- con nota prot. n. 4444 del 31/03/2015, acquisita al prot. AOO_089/03/04/2015 n. 4709, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. n. 2234 dell'11/05/2015, acquisita al prot. AOO_089/14/05/2015 n. 6673, l'Ente Parco nazionale del Gargano rendeva il proprio parere ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,

ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Descrizione dell'intervento

Gli interventi prospettati nella documentazione trasmessa così riassunti:

Azione 1

1. eliminazione selettiva della vegetazione infestante, solo se ritenuta necessaria, rilasciando le specie del sottobosco su ha 2,40;
2. diradamento selettivo da eseguire in giovane fustaia di resinose su ha 2,40;
3. allestimento, concentrazione ed esbosco;
4. cippatura del materiale legnoso di risulta;
5. posa in opera di tabella monitoria

Azione 3

1. realizzazione di m 400 di staccionate nei tratti a mezzacosta o esposti a forte dislivello;
2. posa in opera dei seguenti allestimenti:
 - n. 5 panchine;
 - n. 5 cestini portarifiuti;
 - n. 4 portabiciclette;
 - n. 4 giochi su molla;
 - n. 2 ponte mobile in legno;
 - n. 2 tunnel in listoni di legno;
 - n. 2 sartie a cavalletto per arrampicata;
 - n. 2 asse di equilibrio in legno;
 - n. 2 palestra esagonale;
 - n. 2 casetta gioco in legno;
 - n. 3 tavoli da pic - nic;
 - n. 1 giostra rotonda;
 - n. 2 bacheche divulgative;
 - n. 2 poster tematici;
 - n. 1 passerella;
 - n. 1 scala di corda

Descrizione del sito di intervento

Le aree di intervento, caratterizzate da un bosco a prevalenza di pino d'Aleppo con piccola percentuale di leccio e sottobosco di sclerofille sempreverdi, sono individuate dalle particelle 90 e 200 del foglio 18 del Comune di Vieste, sono interamente ricomprese nella ZPS "Promontorio del Gargano" al cui interno è presente l'unica stazione peninsulare di *Tetrax tetrax* e una popolazione nidificante di *Falco biarmicus* formata da 5-8 coppie. Nell'area sono presenti formazioni erbacee sub steppiche particolarmente interessanti sia perché censite come habitat prioritario, sia per l'elevata presenza sul M. Sacro di orchidee spontanee con varie specie protette dalla convenzione CITES. Il sito include le aree substeppiche più vaste dell'Italia peninsulare con elevatissima biodiversità. La foresta Umbra è una delle più estese foreste di caducifoglie dell'U.E., con una numerosa ed interessante biocenosi forestale, con elevata concentrazione di *Picidae* (6 specie nidificanti), presenza di un nucleo isolato autoctono di *Capreolus capreolus*, di elevato interesse fitogeografico e biogenetico. Popolazioni isolate di *Petronia petronia*. Presenza di *Vipera aspis hugyi* endemica dell'Italia meridionale.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR),

approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Versanti

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi;

- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100 m);

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano);

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- BP - Vincolo paesaggistico

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Coni visuali

Ambito di paesaggio: Gargano

Figura territoriale: La foresta umbra

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

- l'Ente Parco nazionale del Gargano, la Provincia di Foggia e il Comune di Vieste, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del ZPS "Promontorio del Gargano", cod. IT9110039 si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere tutte le seguenti prescrizioni, che tengono conto di quelle impartite dall'Ente Parco nazionale del Gargano (5, 15, 25 e 26) e dall'Autorità di Bacino della Puglia (27 - 30):

1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;

2. sulla scorta di quanto affermato nel "Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia", approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, "Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio". (p. 13016). Pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato con l'eccezione degli esemplari che dovessero essere eventualmente di intralcio alle operazioni di diradamento o al fine di creare interruzione nella distribuzione orizzontale dei combustibili;

3. il diradamento previsto dovrà essere di tipo basso e la sua intensità non potrà superare il 25% dell'area basimetrica complessivamente stimata;

4. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di

- nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
5. rilascio dell'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
 6. divieto alla rimozione di alberi con cavità;
 7. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
 8. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
 9. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
 10. per favorire la mescolanza è necessario preservare dal taglio tutte le altre specie arboree secondarie presenti con particolare riferimento alle specie fruttifere;
 11. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
 12. nel caso si debbano eseguire interventi sulle specie arbustive costituenti il sottobosco, le stesse devono essere potate in modo da contenerle e non eliminarle in quanto la vegetazione del sottobosco crea un microclima tale da permettere un buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio, oltre ad essere un ritardante in caso di incendio;
 13. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
 14. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
 15. l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su stradelli utilizzati a scopo esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza, ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per l'effetto del passaggio di mezzi meccanici;
 16. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
 17. l'esecuzione dei lavori previsti nell'ambito dell'Azione 3 deve essere interrotta nel periodo di nidificazione dell'avifauna (15 marzo - 15 luglio);
 18. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
 19. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;
 20. la localizzazione degli arredi del percorso ginnico deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo

- piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti;
21. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari;
 22. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
 23. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;
 24. all'ingresso dei sentieri dovranno essere apposti idonei dissuasori al fine di impedirne l'accesso ai mezzi motorizzati;
 25. le strutture e le tipologie costruttive devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo tale che si inseriscano nel paesaggio con il minimo impatto;
 26. la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;
 27. la posa in opera degli arredi non dovrà essere fatta nell'incisione dell'alveo e nella fascia di pertinenza fluviale così come individuata dal comma 3. dell'art. 10 a meno che non siano effettuate verifiche idrauliche che accertino le aree allagabili con tempi di ritorno di 200 anni che dovranno essere escluse dagli interventi;
 28. dovrà essere eseguita una relazione geologica;
 29. durante la permanenza dei cantieri, tenendo conto delle condizioni meteorologiche ed assicurando che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;
 30. la verifica in termini di ottemperanza è demandata al Responsabile Unico del Procedimento

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 “Supporto alla rinaturalizzazione dei boschi” e Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le

prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. Lorenzo Bosco;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Parco nazionale del Gargano, all'Autorità di Bacino della Puglia, al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, Corpo Forestale dello Stato (C.T.A. del Gargano), alla Provincia di Foggia, al Comune di Vieste, e al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
